



COMUNE di MORETTA
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI FUNEBRI CIMITERIALI

- Approvato con delibera C.C. n. 62 del 13.07.1992
- Modificato con deliberazione C.C. n. 53 del 29.09.1993
- Modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 17.02.1995
- Modificato con deliberazione C.C. n. 59 del 25.08.1995
- Modificato con deliberazione C.C. n. 40 del 25.06.1996
- Modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 24.02.1997
- Modificato con deliberazione C.C. n. 18 del 12.04.2000
- Modificato con deliberazione C.C. n. 24 del 27.04.2016

INDICE SISTEMATICO

Art. 1 Contenuto del Regolamento	5
Art. 2 Competenza e gestione dei servizi	5
Art. 3 Organizzazione di servizi	5
Art. 4 Organi competenti	5
Art. 5 Provvedimenti nell'interesse del servizio	6

CAPO I DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Art. 6 Dichiarazione di morte	7
Art. 7 Adempimento dell'Ufficio di Stato Civile	7
Art. 8 Denuncia della causa di morte e accertamenti dei decessi	7
Art. 9 Registro dei deceduti e cause di morte	8
Art. 10 Medici necroscopi	8
Art. 11 Referto dell'autorità giudiziaria	9
Art. 12 Rinvenimenti di cadaveri	9
Art. 13 Autorizzazione per la sepoltura	9
Art. 14 Nati e morti e prodotti abortivi	10
Art. 15 Seppellimenti senza la prescritta autorizzazione	10

CAPO II PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 16 Osservazione dei cadaveri	11
Art. 17 Morte improvvisa	11
Art. 18 Morte per malattie infettive	11
Art. 19 Depositi di osservazione	11

CAPO III RISCONTRO DIAGNOSI – RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO – PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTI - AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVANTI

Art. 20 Riscontro diagnostico	13
Art. 21 Rilascio di cadaveri e scopo di studio	14
Art. 22 Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico – Autopsie e Trattamenti per la conservazione del cadavere	14

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Art. 23 Servizio di trasporti	16
Art. 24 Diritti di segreteria per trasporti eseguiti da terzi	16
Art. 25 Carri per trasporto	17
Art. 26 Orario di trasporto	17
Art. 27 Trasporto in luogo diverso dal cimitero	17
Art. 28 Trasporto da Comune a Comune	18
Art. 29 Trasporto per l'estero	18
Art. 30 Cremazione	21

CAPO V CIMITERO

Art. 31 Costruzione dei cimiteri – Piani cimiteriali – Disposizioni tecniche Generali	23
Art. 32 Distanza dei cimiteri dell'abitato – Natura dei terreni	23
Art. 33 Lotti cimiteriali	24
Art. 34 Per loti cimiteriali	25
Art. 35 Acque potabili	25
Art. 36 Aree per sepolture private	25

CAPO V CAMERA MORTUARIA

Art. 37 Camera mortuaria e sala per autopsie	26
--	----

CAPO VII OSSARIO COMUNE

Art. 38 Ossario	27
-----------------	----

CAPO VIII INUMAZIONE

Art. 39 Campi d'inumazione	28
Art. 40 Fossa per inumazione	29
Art. 41 Cassa di inumazione	29

Art. 42 Cassa per inumazione	29
------------------------------	----

CAPO IX TUMULAZIONE

Art. 43 Tumulazione in loculi	31
Art. 43b Tumulazione per le famiglie	35

CAPO X ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 44 Esumazioni ordinarie	37
Art. 44b Sostituzione dei loculi	38
Art. 45 Esumazioni straordinarie	38
Art. 46 Rinvenimento ossa nella esumazioni	38
Art. 47 Autorizzazioni al Sindaco per estumulazioni	40
Art. 48 Disposizioni comuni per estumulazioni	40

CAPO XI SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art. 49 Concessioni aree	41
Art. 49b Tumulazioni provvisorie in sepolture private	43
Art. 49ter Rinuncia	44

CAPO XII SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art. 50 Piani regolatori cimiteriali	45
--------------------------------------	----

CAPO XII SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAL CIMITERO

Art. 51 Costruzioni cappelle private e fuori cimitero	46
Art. 52 Tumulazioni in località differenti del Cimitero	47
Art. 53 Predisposizione edificio per accogliere le urne cinerarie e dimensioni urne	47
Art. 54 Prezzo e durata dei loculi destinati ad accogliere le urne cinerarie	48
Art. 55 Cinerario comune	48
Art. 56 Rinuncia tacita od espressa al diritto di concessione	49
Art. 57 Disposizioni finali	50

Art. 1

Contenuto del regolamento

Il presente regolamento prescrive le norme di polizia mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali.

Art. 2

Competenza e gestione dei servizi

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Il servizio di trasporti funebri è assunto dal Comune con diritto di privativa ai sensi dell'art. 1 n. 8 del R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 e può essere gestito direttamente dall'Ente ovvero dato in concessione con apposita deliberazione consiliare all'industria privata, come previsto dall'art. 26 del richiamato decreto.

Art. 3

Organizzazione dei servizi

I servizi cimiteriali sono gestiti da un:

- a) Responsabile dei servizi cimiteriali
- b) Operatore dei servizi cimiteriali

in collegamento con l'Ufficiale Sanitario e l'Ufficio Tecnico Comunale, secondo le rispettive competenze.

Il numero del personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri ed il relativo stato giuridico sono disciplinati dal regolamento per il personale.

Art. 4

Organi competenti

All'espletamento dei servizi di polizia mortuaria e cimiteriale concorrono oltre al Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze:

- a) l'Ufficio di Ragioneria il quale provvede per la parte contabile;
- b) l'Ufficio dello Stato Civile il quale, nell'ambito delle funzioni amministrative ad esso inerenti, autorizza la sepoltura ai sensi dell'art 141 del R.D.L. n. 1238 del 9 luglio 1939 e delle disposizioni vigenti in materia;
- c) l'Ufficio Tecnico;
- d) la Polizia Urbana per quanta riguarda la vigilanza sui trasporti funebri e sugli itinerari da prescriversi per i trasporti medesimi;

e) l'A.S.L. per quanto specificato nel D.P.R. 285/90

Art. 5

Provvedimenti nell' interesse del servizio

Il Sindaco, in caso di necessità di realizzazione di ampliamenti dei cimiteri o di opere aventi carattere generale o per uniformarsi a disposizione di legge, può disporre, previa comunicazione ai rispettivi titolari della concessione o aventi causa, se ed in quanto reperibili, la revoca della concessione di sepoltura sia comune che privata e la demolizione provvedendo nel contempo ad assegnare agli stessi un'area della stessa superficie e categoria per la durata residua del tempo di concessione, ma comunque non eccedente i 99 anni.

Restano a carico dei titolari della concessione le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali.

CAPO I

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Art. 6

Dichiarazione di morte

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all' Ufficio di Stato Civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persone convivente con il defunto e da un altro delegato; in mancanza di congiunti o conviventi o medici che abbiano assistito al decesso la denuncia va fatta da qualsiasi persona che ne abbia notizia.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra o di ossa umane. La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell' ufficio contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti: essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell' Ufficio di Stato Civile incaricato.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati, con l' apposito modulo, nel termine in cui sopra, a cura del Direttore o del delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 7

Adempimento dell'Ufficiale di Stato Civile

L' Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio e promuove i necessari accertamenti necroscopici.

Quindi, effettuati i predetti adempimenti compila l'atto di morte e rilascia l'autorizzazione al seppellimento.

Nel caso che dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne la comunicazione immediata all'autorità giudiziaria ed e quelle di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio del nulla osta per la sepoltura.

Art. 8

Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, su b) a), del testo unico delle leggi straniere, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediata all'unità sanitaria locale di competenza.

Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclei radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta morte è fatta dal medico necroscopo di cui del D.P.R. 285/90.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dell'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso alla unità sanitaria locale nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unità sanitaria locale di residenza.

Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 9

Registro dei deceduti e causa di morte

Presso l'ufficio comunale di stato civile è conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco puntato dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

Art. 10

Medici necroscopi

Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art 365 del codice penale.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dall' articolo 8 e comunque non dopo le trenta ore.

Art. 11

Referto all’Autorità giudiziaria

Il sanitario o medico necroscopo che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve riferire immediatamente all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 365 codice penale. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Art. 12

Rinvenimento di cadaveri

Nel caso di rinvenimento di parti di cadaveri o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all’Autorità giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all’Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, l’Unità Sanitaria Locale incaricata dell’esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 13

Autorizzazione per la sepoltura

L’autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell’art. 144 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull’ordinamento dello stato civile, dall’Ufficiale dello Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane contemplate dall’articolo precedente.

Art. 14

Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell’art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull’ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per le sepolture dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 38 settimane di età intrauterina e che all’Ufficiale dello stato civile non siano stati dichiarati come nati

morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti, o chi per essi sono tenuti a presentare, entro le 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'unità sanitaria locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 15

Seppellimenti senza la prescritta autorizzazione

Quando è data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile, questi ne deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

CAPO II PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 16 Osservazione cadaveri

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Art. 17 Morte improvvisa

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 16.

Art. 18 Morte per malattie infettive

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 19 Depositi di osservazione

Nel cimitero è predisposta una camera mortuaria per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone :

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Ufficiale Sanitario, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

I depositi di osservanza agli obitori devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del responsabile del servizio, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

È istituita anche presso la Casa di Riposo "Villa Loreto" una camera mortuaria.

CAPO III
**RISCONTRO DIAGNOSTICO –RILASCIO DI CADAVERI A
SCOPO DI STUDIO-PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERI PER
TRAPIANTI –AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI**

Art. 20
Riscontro diagnostico

Fatti salvi i poteri dell’Autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche su cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo , o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dell’anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l’accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell’ente che lo ha richiesto.

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69, e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell’ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all’art. 8. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all’art. 8, comma 7.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d’urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell’art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a rato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Art. 21

Rilascio di cadaveri a scopo di studio

La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo che è trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle vigenti leggi e dal vigente regolamento articoli 16, 17 e 18.

Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'Autorità sanitaria locale semprechè nulla osti da parte degli aventi titolo.

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'Istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

E' vietato il commercio di ossa umane.

Art. 22

Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico- Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario della unità sanitaria e delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte. Il contenuto della comunicazione è riservato e deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 354 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

Quando nel corso di un autopsia non ordinata dall'Autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) Una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) Distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Preside della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale, approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285 è eseguito dal coordinatore sanitario e da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 16, 17, 18.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Art. 23 Servizio trasporti

Il Comune assume con diritto di privativa il trasporto delle salme nell'ambito del territorio comunale.

Il servizio può essere gestito direttamente ovvero dato in concessione a terzi.

Il Consiglio Comunale stabilirà modalità e condizioni per l'eventuale concessione del servizio a ditta privata.

Il trasporto delle salme viene eseguito:

- a) con pagamento, a cura dei familiari secondo la tariffa stabilita dal Consiglio Comunale;
- b) a carico del Comune nel caso di persone in disagiate condizioni economiche.

Il trasporto dovrà essere effettuato in modo tale da garantire il decoro del servizio.

Art. 24 Diritti di segreteria per trasporti eseguiti da terzi

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero, si esegue a cura dei familiari in carro chiuso.

Ove i familiari richiedano mezzi di trasporto speciali di cui non dispone il servizio comunale gestito con diritto di privativa o mediante concessione, il Comune può consentire il trasporto eseguito da ditte private imponendo il pagamento di un diritto fisso di entità pari alla tariffa stabilita dal Comune per trasporti di ultima categoria.

Nel caso di trasporto di cadavere da Comune ad altro Comune o all'estero, per il quale sia stato richiesto un trasporto con mezzi di terzi e semprechè esso venga effettuato con automezzi riconosciuti idonei, il trasporto, sia in partenza che in

arrivo, potrà essere svolto, se richiesto dai familiari, con il medesimo carro, previo il pagamento di un diritto fisso di entità pari a quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

Ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa o a mezzo di concessionari, il Comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 25

Carri per trasporto

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere interamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettante.

Detti carri possono essere posti di servizio da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle Unità Sanitarie Locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 26

Orario del trasporto

Il sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 27

Trasporto in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 28

Trasporto da Comune a Comune

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 27.

Art. 29

Trasporto per l'estero

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal Prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

Nei casi previsti dal presente articolo il Prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della Sanità.

Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata: a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui al presente articolo comma 10 e seguenti; b) degli eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Prefetto della Provincia, dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il

Ministero degli Affari Esteri, e il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Per l'extradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto della Provincia di cui fa parte il Comune ove trovarsi la salma, corredata dai seguenti documenti:

- a) nulla osta per l'introduzione dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- b) certificato dell'Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni;
- c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

Il Prefetto, ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Nel concedere l'autorizzazione il Prefetto agisce come delegato del Ministero della Sanità.

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dai casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, da 1,5 mm se di piombo.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso di cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della larghezza.

Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.

La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una all'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 del D.P.R. 285/90 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art. 30

Cremazione

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri associati persone che abbiano scelto la cremazione, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per raccogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

Le dimensioni limite delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPO V CIMITERO

Art. 31 Costruzione dei cimiteri-Piani cimiteriali- Disposizioni tecniche generali

Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio Comunale.

All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

Art. 32 Distanza dei cimiteri dall'abitato Natura del terreno

I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modificazioni.

È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore 50 metri.

Il terreno nell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporti di terreni estranei.

La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna ed avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi un'eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro od altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art. 33 **Lotti cimiteriali**

La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'articolo 46 3° comma e seguenti. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Art. 34

Per i lotti cimiteriali

Nell'area di cui all'art. 33 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Art. 35

Acque potabili

Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art. 36

Aree per sepolture private

Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene.

I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa

diffida ad eventuali aventi titolo, da farsi anche per pubbliche affissioni della durata di giorni 30.

CAPO VI CAMERA MORTUARIA

Art. 37 Camera mortuaria e sala per autopsie

Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esita e deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri.

Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 285/90 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 19 comma 3.

La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

Nella sala, munito di idonea illuminazione, vi deve essere un tavolo anatomico, in gres, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in

metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'alloggiamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

CAPO VII OSSARIO COMUNE

Art. 38 Ossario

Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o rinvenute o che si trovino nelle condizioni previste del comma 7 dell'art. 46, e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO VIII INUMAZIONE

Art. 39 Campi d'inumazione

I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura dei familiari, del de cuius da un cippo alto cm. 50, largo cm. 10 x 10, appuntito nella parte da interrare, costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo, sempre a cura dei familiari del de cuius, verrà applicata una targhetta, di materiale inalterabile, con l'indicazione del nome e del cognome, nonché della data di nascita e di morte del defunto.

Qualora i familiari del defunto versassero in disagiate condizioni economiche o il defunto non avesse eredi, sempre che il defunto non avesse lasciato eredità di qualsiasi natura provvederà il Comune di Moretta.

Il materiale del cippo e della targhetta saranno resi noti dal Comune mediante affissione di avviso nel Cimitero Comunale.

La targhetta non potrà superare le misure di cm. 40 di lunghezza e di cm. 25 di larghezza, salvo quelle esistenti.

Art. 40 Fossa per inumazione

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Le fosse per l'inumazione dei cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art. 41

Cassa di inumazione

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 42

Cassa per inumazione

Per le inumazioni non è consentito l'uso di case di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme proventi dall'estero o da altro Comune per le quale sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio deve essere congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa

È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa deve portare il timbro e fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO IX TUMULAZIONE

Art. 43 Tumulazione in loculi

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ad essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo di evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

È consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con latera di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. 285/90.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

La concessione di cui al presente articolo è incapace di produrre rapporti giuridici fra privati, essendo l'oggetto parte del demanio incommerciabile ed imprescrittibile del Comune.

Nel caso di rinuncia tacita al diritto di concessione del loculo, di cui al presente articolo, il Comune di Moretta ha il diritto di rientrare nel suo pieno impero di uso e di possesso del loculo, con piena libertà di concessione a chiunque.

Ai fini del presente del presente regolamento deve intendersi per rinuncia tacita al diritto di concessione del loculo il mancato esercizio del diritto di uso al momento della morte dell'intestatario: quando cioè alla salma od ai resti mortali venga data un'altra destinazione (altro loculo, inumazione, cremazione, fossa comune).

Nel caso di rinuncia espressa, nei primi 5 anni dalla data di concessione, si avrà diritto al rimborso, solo nel caso che la salma od i resti mortali non siano ancora stati tumulati in quel luogo:

- a) dell'80% di quanto versato per il diritto alla concessione nel 1° anno;
- b) del 60% di quanto versato per il diritto alla concessione nel 2° anno;
- c) del 50% di quanto versato per il diritto alla concessione nel 3° anno;
- d) del 40% di quanto versato per il diritto alla concessione nel 4° anno;
- e) del 30% di quanto versato per il diritto alla concessione nel 5° anno.

Sono escluse dal rimborso le spese contrattuali e gli interessi maturati.

La concessione, di cui ai commi precedenti, è fatta dal Sindaco.

La concessione del loculo effettuata a favore di non residenti a Moretta, al momento della morte, avrà la tariffa vigente maggiorata come specificato nei seguenti punti 1), 2) e 3):

- 1) I nativi di Moretta il cui atto di nascita è iscritto o trascritto nei registri dello Stato Civile di questo Comune, se non residenti a Moretta al momento della morte, avranno la tariffa vigente maggiorata del 20%;

- 2) La concessione effettuata a favore di persone non rientranti nel caso 1 e non residenti a Moretta, al momento della morte, ma che nel corso degli anni abbiano avuto la residenza in questo Comune per 5 anni, anche non consecutivi, avranno la tariffa vigente maggiorata del 20%;
- 3) La concessione effettuata a favore di persone non rientranti nei casi 1 e 2 e non residenti in Moretta al momento della morte sarà maggiorata rispetto alla tariffa vigente del 50%.

In caso di commorienza di genitori e figli la cui età non supera il terzo anno di età può essere autorizzata dal Sindaco la tumulazione nello stesso loculo, qualora tecnicamente possibile e previa autorizzazione sanitaria.

Nei loculi è consentita, se le dimensioni lo permettono, la collocazione, oltre che del cadavere del beneficiario indicato nell'atto di concessione, anche di cassette contenenti resti o di urne cinerarie, sia o meno già presente il feretro del beneficiario, compatibilmente con la capienza della sepoltura e comunque fino ad un massimo di una cassetta ossario e/o urna cineraria per loculo.

L'estensione del diritto d'uso a resti o ceneri di persone diverse dal beneficiario può essere richiesta, anche in seguito all'atto di concessione, dal concessionario o, in caso di decesso, dal di lui coniuge, o convivente "more uxorio", o dagli ascendenti o discendenti in linea retta del concessionario fino al 2° grado. La concessione dell'estensione del diritto d'uso successivamente alla stipula dell'atto di concessione è subordinata al pagamento del corrispondente diritto.

L'estensione del diritto è consentita per la tumulazione dei resti o delle ceneri del coniuge, dei figli e del convivente "more uxorio" della persona indicata nell'atto di concessione quale beneficiario.

L'estensione del diritto d'uso a resti o ceneri non modifica la durata della concessione.

Se il feretro occupa tutto lo spazio disponibile, anche a causa di eventuali rivestimenti, deve essere tumulato da solo.

È vietato eseguire sui cadaveri tumulati operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo, al momento della tumulazione. Tale divieto sussiste anche per i resti mortali e le ceneri.

Nei loculi in concessione è vietata la tumulazione di sole cassette ossario e/o urne cinerarie.

Sulla lapide dovranno aggiungersi i dati identificativi dei resti o delle ceneri (cognome, nome e data di decesso) iscritti su targhetta non superiore a cm. 15,00 x cm. 30,00.

CAPO IX TUMULAZIONE

Art. 43 bis Tumulazione individuale per famiglie

Nel cimitero comunale, parte del fabbricato di nuova costruzione, contraddistinto nella planimetria generale del cimitero dalla lettera L, è adibito a tumulazione individuale per famiglie.

I lotti sono costituiti dall'intera fila in verticale composta da n. 5 loculi.

I loculi da adibire a tumulazione individuale per famiglie sono 100, e precisamente quelli dal loculo n. 1211 al loculo n. 1310 (compreso), per un totale di 20 file da 5 loculi ciascuna.

La durata della concessione è di 99 anni, salvo rinnovo.

Non è consentito più di un concessionario per lotto, ad eccezione della richiesta formulata da entrambi i coniugi.

Il diritto di uso dei loculi a tumulazione individuale per famiglie è riservato al concessionario ed ai suoi familiari e parenti in linea retta (due gradi di parentela in linea ascendente e cinque gradi di parentela in linea discendente), ai sensi degli art. 75 e 76 del Codice Civile.

Nei loculi a tumulazione individuale per famiglie possono essere tumulate sia salme sia resti mortali.

È consentito apporre sulla banda di marmo sopra la 5^a ed ultima fila, il cognome del concessionario, a lettere di bronzo romano patinato (10 cm), e per una lunghezza massima che non deve superare la larghezza del loculo.

È consentito poggiare sul pavimento del portico, in corrispondenza del lotto in concessione, una fioriera dell'ingombro massimo di cm 30 x 30.

Scritta e fioriera dovranno essere conformi per materiali, foggia e dimensioni a quelli approvati dalla Giunta Comunale su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Nel caso di rinuncia espressa al diritto di concessione dei loculi a tumulazione individuale per famiglie nei primi 5 anni dalla data di concessione e solo dopo avere dato, a carico del concessionario, altra consentita destinazione alle salme eventualmente già tumulate nel lotto familiare, si avrà diritto di rimborso:

- a) dell'80% di quanto versato per il diritto alla concessione nel 1° anno;
- b) del 60% di quanto versato per il diritto alla concessione nel 2° anno;
- c) del 50% di quanto versato per il diritto alla concessione nel 3° anno;
- d) del 40% di quanto versato per il diritto alla concessione nel 4° anno;
- e) del 30% di quanto versato per il diritto alla concessione nel 5° anno.

Sono escluse dal rimborso le spese contrattuali e gli interessi maturati.

La messa in pristino delle parti di fabbricato/loculi manomessi sarà ad esclusivo carico del rinunciatario e dovrà avvenire prima del rimborso.

I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti loro concessi.

La manutenzione ed il ripristino di eventuali danni al fabbricato L per la parte adibita a tumulazione individuale per famiglie, e precisamente dal loculo n. 1211 al loculo n. 1310 (compreso) sono a carico del Comune solo per la parte strutturale, il tetto, le gronde, le discese ed il pavimento del portico, salvo i danni causati direttamente dal concessionario o da chi per esso. Tutte le altre spese si intendono a carico del concessionario, il quale non potrà installare prodotti (marmi, fioriere, crocifissi, portafoto ecc.) diversi da quelli esistenti o già in uso per gli altri loculi del medesimo fabbricato.

Non si applicano ai loculi a tumulazione individuale per famiglie le disposizioni previste dall'art. 44 bis (sostituzione dei loculi) del regolamento comunale di polizia mortuaria attualmente in vigore.

La concessione effettuata a favore di non residenti a Moretta, al momento della richiesta, avrà la tariffa vigente maggiorata come specificato nei seguenti punti 1), 2) e 3):

- 1) i nativi di Moretta, il cui atto di nascita è iscritto o trascritto nei registri dello Stato Civile di questo Comune, ed i loro figli, se non residenti a Moretta al momento della richiesta della concessione, avranno la tariffa vigente maggiorata del 20%;
- 2) la concessione effettuata a favore di persone non rientranti nel caso 1 e non residenti a Moretta, al momento della richiesta della concessione, ma che nel corso degli anni abbiano avuto la residenza in questo Comune per almeno 5 anni, anche non consecutivi, sarà maggiorata rispetto alla tariffa vigente del 20%;

3) la concessione effettuata a favore di persone non rientranti nei casi 1) e 2) e non residenti a Moretta, al momento della richiesta della concessione, sarà maggiorata rispetto alla tariffa vigente del 100%.

La concessione di cui al presente articolo è incapace di produrre rapporti giuridici fra privati, essendo l'oggetto parte del demanio incommerciabile ed imprescrittibile del Comune.

Alle sepolture di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni che per le estumulazioni.

In caso di concessione a più titolari, un titolare deve risultare in sede di stipula del contratto, delegato dagli altri, referente unico per l'Amministrazione Comunale.

CAPO X ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 44 Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministero della Sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

Art. 44 bis

Sostituzione dei loculi

È consentita la sostituzione di un loculo già concesso, anche se già utilizzato per la sepoltura della salma, con un altro previo pagamento di un diritto fisso di € 168,00 quale rimborso spese forfettizzato, più l'eventuale differenza di tariffa, indipendentemente dal rimanente periodo di validità della concessione, che rimane comunque confermato.

Resta in ogni caso a carico del richiedente la sostituzione, ogni onere e spesa per il nuovo contratto e per i diritti sanitari.

Art. 45

Esumazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture e per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dell'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autopsica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale e dall'incaricato del servizio di custodia.

Salvo i casi ordinati dell'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di Comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica

Art. 46

Rinvenimento ossa nelle esumazioni

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto

del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36 del D.P.R. 285/90.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private la concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dal codice penale.

Art. 47

Autorizzazione al Sindaco per estumulazioni

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 48
Disposizioni Comuni per estumulazioni

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni.

CAPO XI

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art. 49

Concessioni aree

Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali.

Le concessioni previste dal presente regolamento sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero.

Entro due anni dalla data di concessione dell'area cimiteriale il concessionario od i concessionari devono chiedere il rilascio della concessione edilizia, di cui all'art. 94 del D.P.R. 285/90, pena la decadenza della concessione dell'area cimiteriale.

Alla scadenza della concessione edilizia, dovrà essere almeno completata la struttura pena la decadenza della concessione dell'area la quale dovrà essere resa al Comune nelle condizioni originarie (livellamento dell'area e posa di ghiaietta).

Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In tal caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

La concessione di cui al presente articolo è incapace di produrre rapporti giuridici fra privati, essendo l'oggetto parte del demanio incommerciabile ed imprescrittibile del Comune.

Nel caso di rinuncia tacita al diritto di concessione dell'area, di cui al presente articolo, il Comune di Moretta ha il diritto di rientrare nel suo pieno impero di uso e di possesso dell'area, con piena libertà di concessione a chiunque.

Ai fini del presente regolamento debesi intendere per rinuncia tacita al diritto di concessione dell'area cimiteriale, la mancata richiesta della concessione edilizia, di cui all'art. 94 del D.P.R. 285/90, entro due anni dalla data di concessione dell'area cimiteriale.

Nel caso di rinuncia espressa, nei primi 3 anni dalla data di concessione dell'area cimiteriale, se i lavori non sono ancora iniziati, si avrà diritto al rimborso:

- a) del 95% di quanto versato per il diritto alla concessione dell'area cimiteriale nel 1° anno;
- b) del 90% di quanto versato per il diritto alla concessione dell'area cimiteriale nel 2° anno;
- c) dell'85% di quanto versato per il diritto alla concessione dell'area cimiteriale nel 3° anno.

Sono escluse dal rimborso le spese contrattuali e gli interessi maturati.

La concessione, di cui ai commi precedenti, è fatta dal Sindaco.

Può altresì essere consentita, con atto deliberativo della Giunta Comunale, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

La concessione di cui al presente articolo può essere concessa anche a non parenti e affini fra loro.

Non può essere data in concessione più di un'area alla stessa persona.

La concessione delle aree effettuata a favore di non residenti a Moretta, al momento della richiesta, avrà la tariffa vigente maggiorata come specificato nei seguenti punti 1), 2) e 3):

- 1) I nativi di Moretta il cui atto di nascita è iscritto o trascritto nei registri dello Stato Civile di questo Comune ed i loro figli, se non residenti a Moretta al momento della richiesta della concessione, avranno la tariffa vigente maggiorata del 20%;
- 2) La concessione effettuata a favore di persone non rientranti nel caso 1 e non residenti a Moretta, al momento della richiesta della concessione, ma che nel corso degli anni abbiano avuto la residenza in questo Comune per 5 anni, anche non consecutivi, avranno la tariffa vigente maggiorata del 20%;
- 3) La concessione effettuata a favore di persone non rientranti nei casi 1 e 2 e non residenti a Moretta al momento della richiesta della concessione avranno la tariffa vigente maggiorata del 100%.

I titolari dell'area o altri aventi titolo possono donare, per atto pubblico, previa autorizzazione del Comune e pagamento del diritto di concessione, in modo proporzionale, in vigore al momento della donazione, l'edicola funeraria o parte di essa.

In caso di concessione a più titolari, un titolare deve risultare in sede di stipula del contratto, delegato dagli altri, referente unico per l'Amministrazione Comunale.

Art 49 bis **Tumulazioni provvisorie in sepoltura privata**

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 49 possono essere tumulate nelle sepolture private, a titolo provvisorio, anche salme di persone non ricadenti nelle disposizioni di cui all'articolo citato, esclusivamente nei casi seguenti:

- a) non sia disponibile nel cimitero comunale alcun loculo;
- b) sia già stata concessa alla famiglia di appartenenza della salma, l'area per la costruzione di un'edicola;

- c) uno o più familiari della salma si impegnino per iscritto a richiedere la concessione di un'area cimiteriale entro un mese dalla morte del congiunto.

Se, nei casi di cui al comma 1 lettera b) e c) del presente articolo, il richiedente non ottempererà alle disposizioni dovrà dare altra definitiva e consentita destinazione alla salma e pagare una somma di € 103,29 quale rimborsospese forfettizzata; sarà inoltre a totale carico del richiedente inadempiente ogni altra spesa o diritto derivante dalla traslazione della salma.

Art. 49 ter

Nel caso di rinuncia espressa o totale all'area cimiteriale, se l'edicola funeraria è già costruita, in tutto od in parte, il concessionario potrà recedere dalla concessione a favore del Comune, il quale potrà quindi concedere l'area cimiteriale rinunciata ad altro concessionario.

Per rinuncia totale si intende che tutti i concessionari a titolo originario o derivato, recedano contemporaneamente dalla concessione.

1. Per la rinuncia, entro tre anni dalla data di prima concessione, con richiesta di rimborso, occorre:
 - a) Che vi sia il consenso di tutti i soggetti titolari della concessione a titolo originario o derivato;
 - b) Che il od i concessionari rinunciatari presentino dichiarazione scritta di rinuncia definitiva e non più revocabile e richiesta di rimborso, ai sensi dell'art. 49 del presente Regolamento;
 - c) Che si sia provveduto, a cura ed a spese dei concessionari, a dare consentita destinazione alle salme od ai resti eventualmente già tumulati nella tomba di famiglia;
 - d) Che si sia provveduto a demolire completamente, ed a cura e spese dei concessionari, la struttura, comprese le opere di fondazione ed il trasporto a discarica del materiale di risulta, avendo cura di restituire al Comune l'area cimiteriale nelle condizioni originarie, con livellamento dell'area e posa di ghiaietta compresi;
 - e) In alternativa al punto d) del presente comma: che si presenti copia di scrittura privata, regolarmente registrata, da cui risulti che una o più terze persone rilevano l'edicola funeraria, nelle condizioni in cui si trova. I terzi che rilevano l'edicola funeraria dovranno presentare, contestualmente alla richiesta di rinuncia della concessione da parte del concessionario rinunciatario, domanda di rilascio della concessione dell'area cimiteriale in questione, impegnandosi a divenire nuovi concessionari, dietro il pagamento dell'intero importo in vigore alla data di subentro. Dovrà essere redatto un nuovo contratto. La data d'inizio della durata di 99 anni della concessione resta comunque invariata a quella della concessione.

Il rimborso dell'importo previsto dall'art. 49 al concessionario d'origine potrà avvenire solo dopo la stipulazione del nuovo contratto.

2. Per la rinuncia, oltre i tre anni dalla data di prima concessione e quindi senza richiesta di rimborso, occorre:
 - a) Che vi sia il consenso di tutti i soggetti titolari della concessione a titolo originario o derivato;
 - b) Che il od i concessionari rinunciatari presentino dichiarazione scritta di rinuncia definitiva non più revocabile;
 - c) Che si sia provveduto a cura ed a spese dei concessionari rinunciatari a dare consentita destinazione alle salme od ai resti eventualmente già tumulati nella tomba di famiglia parenti del concessionario o dei concessionari rinunciatari;
 - d) Che siano decorsi non meno di tre anni dalla data della concessione dell'area;
 - e) Che si presenti copia di scrittura privata, regolarmente registrata, da cui risulti che una o più terze persone rilevano l'edicola funeraria, nelle condizioni in cui si trova.

I terzi che rilevano l'edicola funeraria dovranno presentare, contestualmente alla richiesta di rinuncia della concessione da parte del concessionario rinunciatario, domanda di rilascio della concessione dell'area cimiteriale in questione, impegnandosi a divenire nuovi concessionari, dietro pagamento dell'intero importo in vigore alla data di subentro.

Dovrà essere redatto un nuovo contratto, a firma di tutti i concessionari a titolo originario o derivato, le cui spese contrattuali ed i diritti di segreteria saranno a carico dei concessionari.

La data d'inizio della durata di 99 anni della concessione resta comunque invariata a quella della concessione iniziale.

CAPO XII REPARTI SPECIALI ENTRO IL CIMITERO

Art. 50 Piani regolatori cimiteriali

I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 31 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

CAPO XIII

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAL CIMITERO

Art. 51

Costruzione cappelle private fuori cimitero

Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

Per la tumulazione nelle cappelle private fuori dal cimitero, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 13, occorre il nulla osta del Sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva il diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

I Comuni non possono imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private già esistenti nei cimiteri.

Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.

Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

Art. 52

Tumulazioni in località differenti dal Cimitero

A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Il Ministero della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemerienze.

Art. 53

Predisposizione edificio per accogliere le urne cinerarie e dimensioni urne

In attuazione dell'art. 80 comma 3 del Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale viene predisposto per la raccolta e la conservazione delle urne cinerarie il fabbricato di nuova costruzione contraddistinto a mappale dalla lettera S come testata del fabbricato L contenente in totale n. 50 loculi atti ad accogliere le urne cinerarie.

Hanno diritto ad usufruire dei loculi di cui al comma precedente:

- a) le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le ceneri delle persone morte fuori dal Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) le ceneri anche di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso;
- d) le ceneri anche di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero comunale.

In attuazione dell'art. 80 comma 4 del Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale viene stabilito che la dimensione massima delle urne cinerarie deve essere di:
cm 030 in larghezza nel punto più largo;
cm 27 in altezza nel punto più alto;
cm 60 in profondità nel punto più profondo.

Nel fabbricato destinato alla raccolta delle urne cinerarie ogni urna deve essere posta in un loculo o nicchia separati.

All'esterno del loculo che accoglie l'urna cineraria deve essere apposta una lapide con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 54

Prezzo e durata dei loculi destinati ad accogliere le urne cinerarie

Il prezzo e la durata dei loculi destinati ad accogliere le urne cinerarie sono uguali a quanto stabilito per i loculi ossari.

La concessione del loculo cinerario effettuata a favore di non residenti a Moretta, al momento della morte, avrà la tariffa vigente maggiorata come specificato nei seguenti punti a), b) e c):

- a) I nativi di Moretta il cui atto di nascita è iscritto o trascritto nei registri dello Stato Civile di questo Comune, se non residenti a Moretta al momento della morte, avranno la tariffa vigente maggiorata del 20%;
- b) La concessione effettuata a favore di persone non rientranti nel caso 1 e non residenti a Moretta, al momento della morte, ma che nel corso degli anni abbiano avuto la residenza in questo Comune per 5 anni, anche non consecutivi, avranno la tariffa vigente maggiorata del 20%;
- c) La concessione effettuata a favore di persone non rientranti nei casi 1 e 2 e non residenti in Moretta al momento della morte sarà maggiorata rispetto alla tariffa vigente del 50%.

Le spese contrattuali sono a totale carico del concessionario.

Art. 55

Cinerario comune

In attuazione dell'art. 80 comma 6 del Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale viene istituito all'interno del cimitero un cinerario comune consistente in un manufatto destinato alla raccolta ed alla conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri. Tale

manufatto è realizzato mediante la costruzione di una cameretta in cemento interrata con accesso a mezzo botola.

Nel cinerario comune devono essere ricevute, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le ceneri delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) le ceneri dei cadaveri o dei resti umani di persone tumulate o inumate nel cimitero comunale di cui gli eredi o gli aventi causa ne chiedano la cremazione;
- d) le ceneri delle persone di cui ai punti a), b) e c) del presente articolo per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Per la registrazione delle ceneri disperse nel cinerario comune viene istituito un registro in doppio originale, di cui uno tenuto dall'Ufficiale dello Stato Civile e l'altro del custode del cimitero, in cui viene annotato: il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il Comune di residenza in vita, la data ed il luogo di decesso del defunto e la data di effettiva dispersione delle ceneri nel cinerario comunale.

L'accoglimento delle ceneri nel cinerario comune è gratuito.

Per lo smaltimento dell'urna cineraria si usufruirà del servizio consorzio intercomunale per la cremazione.

Art. 56

Rinuncia tacita od espressa al diritto di concessione

La concessione di un loculo destinato a contenere l'urna cineraria è incapace di produrre rapporti giuridici fra privati, essendo l'oggetto parte del demanio incommerciabile del Comune.

Nel caso di rinuncia tacita o espressa al diritto di concessione del loculo, il Comune ha diritto di rientrare nel suo pieno impero di uso e di possesso, con piena libertà di concessione a chiunque.

Deve intendersi per rinuncia tacita al diritto di concessione del loculo il mancato esercizio del diritto di uso al momento della morte dell'intestatario: quando cioè alle

ceneri della salma o dei resti mortali venga data un'altra destinazione (cinerario comune o altro loculo).

Nel caso di rinuncia espressa al diritto di concessione del loculo entro cinque anni dalla data di concessione, il concessionario o i di lui eredi avranno diritto al rimborso di cui all'art. 43 del regolamento comunale.

Art. 57

Disposizioni finali

È abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.